



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Guida al calcolo e al pagamento **IMU e TASI**

Si riportano le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'IMU e TASI 2015. Nel 2015 non sono state adottate modifiche alle aliquote IMU e TASI e pertanto rimangono in vigore quelle deliberate per il precedente anno 2014 con le delibera del 20/04/2014 n. 27 (aliquote IMU) e n. 28 (aliquote TASI).

ALIQUOTE IMU e TASI 2015

Tipologia di immobili	Aliquota I.MU. 2014 - 2015 per mille	Aliquota 2014 - 2015 TASI per mille
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU - tranne quelli accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9	Esenti	2,0
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9	4,5 detrazione € 200,00	1,5
Immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un portatore di handicap con invalidità al 100% o handicap grave certificato ex L.104/92, con obbligo di presentazione di apposita autocertificazione entro il 31 dicembre, pena la decadenza del beneficio. L'autocertificazione trova applicazione anche per i successivi anni, a condizione che non siano intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato (variazioni soggettive o oggettive ai dati catastali dell'abitazione).	Esenti	1,0
Unità immobiliare e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata - abitaz. assimilata all'abitaz. Princ. per Regolamento IMU	Esenti	2,0
Unità immobiliari e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze - abitaz. equiparata all'abitaz. Princ. per legge	Esenti	2,0
Immobile destinato a casa coniugale assegnato all'ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio -- abitaz. equiparata all'abitaz. Princ. per legge	Esenti	2,0
Ad un unico immobile abitativo e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché dal personale del corpo dei Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza - abitaz. equiparata all'abitaz. Princ. per legge	Esenti	2,0
Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22/04/2008 - abitaz. equiparata all'abitaz. Princ. per legge	Esenti	2,0
Fabbricati rurali strumentali attività agricola (compresi i D/10)	Esenti	1,0
AREE FABBRICABILI	10,6	0,0
FABBRICATI MERCE - I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati	Esenti	0,0

Abitazioni e relative pertinenze (come individuate dalla legge IMU) concesse in comodato (atto registrato all'Agenzia delle Entrate) a parenti in linea retta di 1° grado – Obbligo di inviare comunicazione al comune entro il 31/12/2014 con allegato fotocopia dell'atto di comodato registrato. Applicazione dell'aliquota dal mese di registrazione del contratto se redatto nel 2014.	9,00	0,00
Abitazioni e pertinenze concesse in locazione a canoni concordati tra le parti secondo l'accordo territoriale sottoscritto dal Comune l'11 Aprile 2013, ai sensi della legge 431/98	9,00	0,00
ALTRI IMMOBILI – tutti gli altri non compresi nelle categorie precedenti, ivi compresi: - i terreni diversi dall'area edificabile e da quelli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola (decreto MEF del 28/11/2014 – art. 1 comma 692 legge 190/2014 e DL 4/2015 convertito con legge 34/2015); - abitazioni a disposizione del proprietario e loro pertinenze (c.d. "secondo case"); - immobili categ. D strumentali all'impresa (esclusi i D/10); - Immobili degli enti che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dell'attività di cui all'art. 16 lett. a) della L. 20/05/1985 n. 222 limitatamente agli immobili o parte di essi dove viene svolta attività commerciale	10,6	0,0
terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza - (decreto MEF del 28/11/2014 – art. 1 comma 692 legge 190/2014 e DL 4/2015 convertito con legge 34/2015);	7,60	—

DETRAZIONE IMU - da applicarsi all'importo IMU dovuto per l'abitazione principale A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo 3, una per ogni categoria Catastale C/2 - C/6 - C/7): € 200,00 da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

DETRAZIONE TASI - da applicarsi all'importo TASI dovuto per l'abitazione principale e relative pertinenze (massimo 3, una ogni categoria Catastale C/2 - C/6 - C/7):

- a) **€ 80,00 di detrazione**, a condizione che la somma delle rendite catastali (senza rivalutazione) dell'abitaz. Princ.le e pertinenze sia inferiore o uguale ad **€ 300,00**.
- b) **€ 50,00 di detrazione**, a condizione che la somma delle rendite catastali (senza rivalutazione) dell'abitaz. Princ.le e pertinenze sia compresa tra **€ 301,00 e € 450,00**.

Da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

.....

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IMU E TASI

La base imponibile è identica per l'IMU e per la TASI (comma 675 della legge 147/2013). Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è data dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per l'area fabbricabile la base imponibile è il valore venale in comune commercio, tenuto conto delle caratteristiche e della potenzialità edificatoria della stessa.

Per i **terreni non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, il valore IMU è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 25 per cento con applicazione del moltiplicatore 135.

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, purchè posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il

moltiplicatore è pari a 75, da applicarsi al reddito dominicale rivalutato del 25 per cento.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.500;
- b) del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
- c) del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.

NOVITA' per l'anno 2015 – Dall'imposta dovuta per i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. La detrazione di € 200,00 si applica anche nel caso di comodato o di affitto, purchè ambedue i soggetti, possessore e conduttore, siano C.D. o IAP di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

oooooooooooooooooooooooooooo

MODALITA' E SCADENZE DI PAGAMENTO IMU e TASI

L'IMU e la TASI sono tributi in autoliquidazione da parte del contribuente. I pagamenti IMU e TASI sono effettuati con il modello F24 da presentare agli Uffici postali o alle Banche entro le seguenti scadenze:

- **1° rata in acconto** - **entro il 16/06/2015**
 - **2° rata a saldo del dovuto** - **entro il 16/12/2015**
- **Importo minimo da versare per l'IMU e anche per la TASI € 12,00** (importo annuo del tributo riferito ad ogni soggetto passivo e non alla singola rata)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - H286

TASI - CODICI TASI PER VERSAMENTO CON F24

(risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E del 24/04/2014)

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE TASI
- Abitazione principale non di lusso e pertinenze - Abitazioni principali A/1 e A/8 e pertinenze	3958
- Fabbricati rurali strumentali attività agricola	3959

IMU - CODICI IMU PER VERSAMENTO CON F24

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E/2012 e Risoluzione 33/E /2013)

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE IMU – QUOTA COMUNE	CODICE IMU – QUOTA STATO
Abitazione principale A/1 e A/8 e pertinenze	3912	NO QUOTA STATO
Terreni (tutti ad eccezione delle aree fabb.)	3914	NO QUOTA STATO
Aree fabbricabili	3916	NO QUOTA STATO
Altri fabbricati (no per categoria D)	3918	NO QUOTA STATO
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (no per D/10)	3930	3925

Si raccomanda di verificare, a posteriori, se il codice catastale del Comune e i codici tributo sono stati correttamente digitati dalla Banca o dalle Poste incaricate del pagamento.

IN EVIDENZA

Sul sito web del Comune è disponibile un simulatore per il calcolo dell'importo IMU e TASI. **Si raccomanda di porre molta attenzione nell'inserimento dei dati e nella scelta delle aliquote IMU e TASI deliberate dal Comune per le varie tipologie di immobili.**

Il personale dell'Ufficio Tributi è disponibile a fornire indicazioni durante l'orario di apertura al pubblico (**Martedì e Giovedì 8,30 / 12,30 - 15,00 / 18,00**) ovvero a mezzo e-mail da indirizzare alla casella tributi@comune.rignano-sullarno.fi.it - tel. 0558347843 – 0558347826 - 0558347869

Ufficio di riferimento: Ufficio Tributi Responsabile Ufficio Tributi: Maria Meacci tel 0558347869

Funzionario Responsabile IMU TASI TARI – Sabrina Rossi - tel 0558347837

Altri referenti : Lucia Menci tel 0558347843 – Giuseppina Fucci tel 0558347826